

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).**

omissis

## CAPO II

### Attuazione della direttiva 2003/4/CE

#### Art. 12

*(Adeguamento della normativa)*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, con riferimento alla [direttiva 2001/42/CE](#).
2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

#### Art. 13

*(Informazione ambientale)*

1. Ai sensi dell'[articolo 2 della direttiva 2003/4/CE](#), l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:
  - a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche' le interazioni tra questi elementi;
  - b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
  - c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita', che incide o puo' incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonche' le misure o le attivita' intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;
  - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
  - e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attivita' di cui alla lettera c);
  - f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

#### Art. 14

*(Accesso all'informazione ambientale)*

1. E' garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorita' pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della [direttiva 2003/4/CE](#), ovvero detenuta per conto di esse.
2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalita' stabilite dagli articoli 58 e seguenti della [legge regionale 7/2000](#).
3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'[articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000](#), applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

#### Art. 15

*(Diffusione dell'informazione ambientale)*

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità'.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
  - a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
  - b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
  - c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
  - d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
  - e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
  - f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
  - g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.
3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.